



COMUNE DI LUCCA

REGOLAMENTO PER LE LICENZE DI PASSI CARRABILI

- Approvato con delibera del C.C. n. 450 del 6.12.1983.
- Modificato con delibera C.C. n. 88 del 19.2.1985.

REGOLAMENTO PER LE LICENZE DI PASSI CARRABILI

Art. 1

Concetto di passo carrabile

Per passi carrabili si intendono gli accessi dalla strada, o da aree comunque aperte al pubblico transito, ad aree, fondi o fabbricati, tali da consentire il transito, anche sporadico, di veicoli.

Non sono considerati passi carrabili gli accessi di larghezza inferiore o uguale a ml. 1,20, oppure gli accessi anche di larghezza superiore a ml. 1,20 quando, per le loro caratteristiche intrinseche o costruttive o per destinazione degli ambienti serviti, non consentano il transito di veicoli.

Nel caso in cui i passi di larghezza superiore a ml. 1,20, di cui al comma precedente, vengano utilizzati anche sporadicamente per il transito di veicoli, essi saranno considerati passi carrabili a tutti gli effetti.

Art. 2

Licenza di passi carrabili

I passi carrabili sono autorizzati dall'Amministrazione comunale mediante licenza rilasciata a tempo indeterminato e disciplinata dal presente regolamento.

Art. 3

Licenze a titolo oneroso

Per ogni licenza di passo carrabile, realizzato con opere visibili e permanenti, l'interessato dovrà corrispondere al Comune un canone annuo, secondo le misure previste dall'art. 7 suscettibile di revisione a norma dell'art. 9.

Domanda di licenza

Chiunque intenda ottenere una licenza di passo carrabile, dovrà presentare al Sindaco domanda su carta legale indicante le caratteristiche dimensionali e costruttive del passo carrabile, corredata da n. 4 copie della planimetria di zona rilasciata dall'Ufficio Tecnico comunale. Su detta planimetria dovrà essere indicata l'esatta ubicazione del passo carrabile. L'interessato dovrà inoltre effettuare il pagamento dei diritti fissi comunali in conformità ai criteri od alle tabelle approvate dal Consiglio comunale.

Quando il passo carraio è a servizio di più proprietari o di più unità immobiliari la relativa richiesta di licenza potrà essere inoltrata dall'Amministratore ove esista, o da uno dei comproprietari all'uopo autorizzato dagli altri.

Art. 5

Rilascio della licenza - Prescrizioni.

Il Sindaco, verificata la regolarità della domanda ed accertata l'inesistenza di cause ostative al relativo accoglimento, rilascia una licenza che risulterà da apposito atto contenente tutte le condizioni alle quali la stessa viene rilasciata, fatte salve le autorizzazioni o concessioni edilizie per eventuali opere occorrenti.

Ogni licenza si intende subordinata alle seguenti prescrizioni di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare dettate nell'apposito atto:

- a) sono a carico del titolare della licenza tutte le riparazioni, di qualsiasi genere, e la manutenzione dell'eventuale manufatto costruito per la realizzazione del passo carrabile, che si impongono al fine di arrecare minor disturbo possibile al pubblico;
- b) la licenza dovrà essere esibita ad ogni richiesta dei Vigili Urbani, degli agenti della Forza Pubblica o dei funzionari addetti;
- c) si dovranno osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in qualunque modo attinenti con la licenza e tutte le altre prescrizioni contenute nella licenza stessa; il Comune resta esonerato da qualsiasi responsabilità, diretta od indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di passo ed ha diritto al risarcimento di altri danni che dovesse subire per effetto della licenza;

- d) in caso di revoca o di decadenza della licenza, il titolare avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese, nei modi e nei termini che saranno fissati dall'Amministrazione comunale, tutti i lavori occorrenti per la rimozione di eventuali opere installate o per rimettere il suolo pubblico in pristino, nel caso sia stato manomesso;
- e) la licenza è personale e l'eventuale passaggio ad altro utente è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale da rilasciarsi dal Sindaco previa richiesta congiunta dei due soggetti interessati od a seguito di idonea documentazione unilaterale;
- f) il passaggio della licenza senza la prescritta autorizzazione sarà causa di decadenza, ipso jure, della licenza stessa;
- g) tutte le spese relative al rilascio della licenza, nessuna esclusa ed eccettuata, saranno a carico dell'interessato.

La licenza è modificabile o revocabile in qualunque momento per ragioni di pubblico interesse, senza l'obbligo di indennizzi o rimborsi da parte dell'Amministrazione comunale al titolare della stessa, salvo restituzione del canone già corrisposto relativamente al periodo non utilizzato a seguito della revoca.

Art. 6

Criteri di individuazione e misurazione del passo carrabile

La larghezza del passo carrabile sarà misurata in corrispondenza ~~dei manufatti visibili e permanenti che lo individuano sulla strada~~ o area pubblica o di uso pubblico.

Nel caso che detti manufatti si trovino arretrati rispetto al filo della strada o area pubblica o di uso pubblico, la larghezza del passo carrabile sarà ugualmente misurata in loro corrispondenza, fatto salvo l'assoggettamento alla tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche della superficie di raccordo tra il pubblico suolo ed il passo stesso.

Qualora l'accesso alla strada o area pubblica o di uso pubblico riguardi l'accesso a terreni privi di costruzioni infisse stabilmente nel suolo, la licenza di passo carrabile è esente dal pagamento di canone alcuno.

Anche i luoghi di culto sono esenti dal pagamento di tale canone.

Tutti gli accessi che si aprono su strade o aree private non sono assoggettati all'autorizzazione di cui al precedente art. 2, purchè il carattere di proprietà privata risulti indicato in maniera visibile. In tal caso viene assoggettato al rilascio di licenza di passo carrabile unicamente l'accesso dall'area o strada privata sulla strada pubblica o di uso pubblico.

Laddove vi siano più titolari della strada od area di proprietà privata, la presentazione di domanda di licenza di passo carrabile è regolata dalle disposizioni di cui al 2° comma del precedente art. 4.

Art. 7

Tariffe del canone di licenza

Il canone annuo di licenza ha carattere ricognitorio, dovrà essere corrisposto anticipatamente ed è rapportato alla soggezione che deriva alla strada ed alla utilità economica ricavata dal titolare della licenza, ai sensi dell'art. 8 del R.D. 8.12.1933 n. 1740.

Le tariffe, riferite ad ogni metro lineare di passo carrabile sono determinate come segue:

- 1) distributori di carburanti L. 18.000.=
- 2) attività industriali, artigianali,
commerciali e terziarie L. 13.000.=
- 3) ~~civili abitazioni e relative autorimesse,~~
~~nonchè altre attività non rientranti nei~~
precedenti punti 1) e 2) L. 10.000.=

Nel caso di uso promiscuo del passo carrabile verrà applicata la tariffa corrispondente alla categoria superiore.

L'arrotondamento verrà effettuato per eccesso, in ragione di L. 100.=.

Nell'anno di rilascio della licenza il canone medesimo viene calcolato in ragione mensile, decorrente dal mese nel quale la licenza viene rilasciata.

Art. 8

Pagamento del canone annuo

La riscossione dei canoni suddetti sarà affidata all'Economo comunale con liste annuali di carico e con liste di aggiornamento quadrimestrali per le licenze rilasciate nel corso dell'anno approvate dalla G.M..

Nella ipotesi che il passo carraio sia al servizio di immobile in comproprietà o al servizio di più unità immobiliari il pagamento del canone sarà richiesto all'Amministratore, ove esista, o al comproprietario o condominio all'uopo autorizzato.

In assenza di autorizzazione è in facoltà dell'Amministrazione richiedere il pagamento ad uno qualsiasi dei comproprietari o condomini.

Il pagamento del canone annuo deve essere effettuato, a richiesta del Comune, direttamente all'Economo comunale oppure mediante bollettino di C/C postale intestato all'Ufficio Economato comunale indicante l'importo da corrispondere, eventualmente revisionato in applicazione del successivo art. 9.

Il predetto bollettino verrà inviato al domicilio dell'interessato con invito al pagamento entro 30 giorni dalla data di emissione del bollettino medesimo.

In caso di mancato pagamento l'Amministrazione comunale assegnerà, con raccomandata a.r., con spese a carico del destinatario, un ulteriore termine di 30 giorni, decorso il quale la licenza si intenderà decaduta.

Art. 9

Revisione del canone annuo

Le misure del canone annuo previste dal precedente art. 7 si intendono raggugliate al numero indice generale (STAT dei prezzi al consumo fatto uguale a 100 per l'anno di entrata in vigore del presente regolamento.

Qualora per gli anni successivi detto indice registri variazione in aumento o in diminuzione, superiore al 20 per cento rispetto al numero indice dell'anno di entrata in vigore del presente regolamento od a quello dell'anno nel quale è stata operata l'ultima revisione, si farà luogo, con atto della Giunta Municipale, alla proporzionale revisione delle predette misure dei canoni i cui importi ver-

ranno arrotondati, per eccesso, a L. 100.=, revisione che avrà luogo a decorrere dal 1° Gennaio dell'anno al quale la stessa si riferisce.

Art. 10

Tassa di concessione di suolo pubblico ed oneri di urbanizzazione

L'applicazione del canone di licenza per i passi carrabili non assorbe la ^{TOSAR} tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche né il contributo previsto dall'art. 3 della Legge Regionale 28.1.1977 n. 10 afferente gli "oneri di urbanizzazione".

Art. 11

Decadenza della licenza

Si incorre nella decadenza della licenza qualora non si adempia alle condizioni previste dal relativo atto di rilascio e alle norme stabilite nel presente regolamento.

Si incorre altresì nella decadenza allorchè il titolare della licenza non si sia avvalso della medesima nei sei mesi successivi al suo rilascio, salvo richiesta motivata di proroga.

Per i provvedimenti di decadenza sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal presente regolamento per la revoca.

Art. 12

Revoca della licenza

La revoca della licenza può aver luogo per i casi previsti dal presente regolamento per ragioni di pubblico interesse valutate dall'Amministrazione ed anche qualora sopravvenga nei modi e forme di legge il passaggio ad altro Ente della strada cui la licenza si riferisce, venendo meno, in tal caso, la competenza dell'Amministrazione comunale al rilascio della licenza stessa.

Con il provvedimento di revoca della licenza sarà assegnato al titolare un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero delle opere poste in essere per la realizzazione del passo carrabile e di restauro della strada pubblica o di uso pubblico, decorso

il quale termine dette opere saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente da effettuarsi a norma della Legge 14.4.1910, n. 639.

Il provvedimento di revoca sarà notificato in via amministrativa.

Art. 13

Accessi abusivi

I passi carrabili costituiti in contrasto con le disposizioni stabilite dal presente regolamento sono ritenuti abusivi.

Art. 14

Ordinanze di ripristino

Accertata una qualsiasi formazione abusiva di passo carrabile, gli utenti saranno diffidati a regolarizzare, ove possibile, la licenza. Ad essi, a tal fine, verrà assegnato un termine, trascorso il quale il Sindaco provvederà a notificare l'ordinanza di ripristino ai sensi dell'art. 378 della Legge sui lavori pubblici 20 Marzo 1865, n. 2248, all. F, senza pregiudizio di ogni altra azione a salvaguardia dei diritti del Comune.

Per il periodo di uso abusivo del passo carraio, sia in caso di sopravvenuta regolarizzazione della licenza stessa che di ripristino della situazione preesistente, l'utente sarà tenuto al pagamento del triplo del canone normale dovuto ed in ragione di annualità intera anche se per periodo inferiore all'anno e sarà altresì tenuto, nel caso di ripristino della situazione preesistente, all'integrale rimborso delle somme eventualmente sostenute dal Comune per tutte le opere occorse per attuare detto ripristino.

Per la riscossione delle somme dovute ai sensi del precedente comma e non corrisposte nei termini dal Comune stabiliti, verrà seguita la procedura prevista dalla L. 14.4.1910 n. 639.

Art. 15

Contravvenzioni

Oltre alla diffida ed ordinanza prevista dal precedente articolo, i contravventori alle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento sono passibili di contravvenzioni ed ammende previste dalla legge comunale e provinciale T.U. 3 Marzo 1934 n. 383, o da altre norme di legge in materia applicabili, salvo denuncia alla autorità giudiziaria ove se ne ravvisino gli estremi.

Art. 16

Passi carrabili preesistenti

I titolari delle licenze di passi carrabili concessi prima della entrata in vigore del presente regolamento, sono tenuti a corrispondere al Comune il canone nella misura prevista dal precedente art. 7 a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento e dovranno altresì corrispondere il canone all'epoca vigente per il periodo precedente, comunque non superiore a cinque anni, decorrente dalla data di rilascio della licenza stessa.

Le domande di licenza di passo carrabile presentate ed ancora pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono definite a norma del successivo art. 17 e gli interessati devono corrispondere alla predetta data il canone annuo di cui al precedente art. 7 e devono altresì corrispondere il canone nella misura all'epoca vigente per il periodo, comunque non superiore a cinque anni, che intercorre tra la data di presentazione della domanda oppure di effettivo inizio dell'accesso (purchè, quest'ultima, certa e comprovabile dagli interessati con idonea documentazione) e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Per eventuali passi carrabili realizzati senza il rilascio della relativa licenza, gli interessati sono tenuti a chiederne la regolarizzazione amministrativa entro il perentorio termine di mesi sei - dall'entrata in vigore del presente regolamento, nelle forme con le modalità previste dal precedente art. 4, corrispondendo dall'entrata in vigore del regolamento stesso ed a prescindere dalla predetta regolarizzazione amministrativa il competente canone annuo

di cui al precedente art. 7 e corrispondendo altresì il canone, nella misura all'epoca vigente, per il periodo decorrente dal quinto anno antecedente la data di entrata in vigore del presente regolamento o per il minor periodo decorrente dalla data di effettivo inizio dell'accesso, purchè tale ultima data sia certa e comprovabile a cura degli interessati con idonea documentazione.

Qualora la domanda non possa essere accolta ne verrà data motivata comunicazione all'interessato il quale dovrà provvedere alla sistemazione in pristino nei modi previsti alla lettera d) del precedente art. 5.

Decorso il termine di sei mesi, previsto dal precedente terzo comma, i passi carrabili per i quali gli interessati non abbiano richiesto la regolarizzazione amministrativa, saranno ritenuti abusivi e nei confronti dei responsabili troveranno applicazione le norme di cui ai precedenti artt. 14 e 15.

La misura del canone all'epoca vigente richiamata nei primi tre commi del presente articolo viene determinata, per il periodo di validità del precedente regolamento per la concessione precaria di spazi ed aree del demanio comunale (approvato con delibera consiliare n. 209 del 31.3.1980 ed entrato in vigore dal 9 Giugno 1980) applicando unicamente e indistintamente la tariffa a metro lineare prevista all'art. 15 lett. E e la suddivisione in quattro zone del territorio comunale di cui all'art. 13 ed all'allegato C dello stesso regolamento, con esclusione di ogni altra disposizione ivi prevista.

Art. 17

Domande pendenti

Le domande di concessione che risulteranno pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, verranno istruite secondo le norme da questo previste, previa richiesta agli interessati della eventuale documentazione integrativa a tal fine occorrente.

Art. 18

Riscossione

Per la riscossione delle somme dovute al Comune in virtù delle norme previste dal presente regolamento si applicheranno, ove occor

ra e ove non vi sia una diversa specifica previsione, le disposizioni di cui alla L. 14 Aprile 1910 n. 639.

Art. 19

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative vigenti in materia.

Art. 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza della sua ripubblicazione prevista dall'art. 21 della L. 9.6.1947 n. 530.